

**Regolamento Unico di Bacino di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006 (T.U.A.) e dell'art. 24, comma 4 della D.G.R. 988/2022 (Piano Regionale Rifiuti).**

**Parere dell'Avvocatura della Città Metropolitana di Venezia, acquisito al ns prot. 943/2023 del 13.10.2023, richiesto in data 1 giugno 2023 (prot. 2023/634) dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente al fine di chiarire il procedimento di approvazione del Regolamento unico di gestione rifiuti urbani.**

*"La proposta contenuta nell'art. 51 rappresenta un "compromesso" a livello amministrativo attraverso il ricorso ad un istituto valorizzato, anche in sede costituzionale, quale quello della **concertazione**; viene, quindi, fatta salva la potestà formale degli enti territoriali da intendersi rappresentativi nell'ambito della valorizzazione di specificità non necessariamente ricadenti nelle politiche dell'Ambito comune.*

*Fermo restando l'iniziativa dell'Assemblea di Bacino, indirizzata verso l'implementazione dei livelli di efficacia ed economicità nella gestione del servizio comune, eventuali fattispecie apparentemente non in linea con i contenuti del Regolamento possono essere risolte quindi nell'ambito del confronto amministrativo proceduralizzato e a carattere paritario tra Assemblea di Bacino e singolo Ente comunale.*

*Resta inteso che l'interesse del Comune dovrà considerarsi recessivo nel caso in cui la regolazione proposta risultasse deteriore rispetto all'organizzazione della gestione del Servizio da parte del gestore."*

**Procedimento di approvazione ed entrata in vigore – ex art 51**

1. *L'Assemblea di Bacino approva il Regolamento Unico di Gestione Associata dei Rifiuti Urbani ai fini del successivo recepimento da parte di ciascun Consiglio comunale ai sensi del comma successivo.*
2. *I comuni provvedono al recepimento del regolamento unico entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera dell'assemblea di bacino.*
3. *I comuni non possono approvare, in fase di recepimento, modifiche sostanziali al presente regolamento. I comuni possono approvare, senza derogare ai contenuti del presente regolamento, un addendum che regola in via eccezionale e con adeguata motivazione eventuali specificità territoriali, da condividere previamente per iscritto con il Consiglio di Bacino ed il gestore del pubblico servizio, ciò per quanto previsto e per il ruolo assunto dal Consiglio di Bacino ai sensi della L.R.V n. 52/2012.*
4. *L'approvazione del Regolamento da parte di ciascun Comune si intende comprensiva dell'attribuzione al Consiglio di Bacino della competenza ad adottare revisioni regolamentari che si rendano necessarie a seguito di modifiche normative in materia. A tal fine il Consiglio di Bacino e il gestore del servizio assicurano adeguata concertazione con i Comuni.*
5. *Il presente Regolamento è efficace per i Comuni del Consiglio di Bacino a seguito della sua approvazione secondo le procedure disciplinate dal presente articolo.*
6. *Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e alle relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza.*